



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

132/2013
OTTOBRE/10/2013 (*)
16 Ottobre 2013

***L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 15079
DEL 25 SETTEMBRE 2013, DETTA LE
PRIME ISTRUZIONI E RATIFICA LE
SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE
DALL'ART. 9 COMMA 5, D.L. 76/2013
SUGLI EFFETTI DELLA DECADENZA
DAL TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE O
DALL'INDENNITA' DI MOBILITA' PER
L'OMESSA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA O SUCCESSIVA DA***

PARTE DEL LAVORATORE CHE ABBIA UNA NUOVA OCCUPAZIONE.

Come noto, il **Decreto Legge n° 76 del 2013**, convertito con modificazioni dalla L. 9.8.2013 n° 99, all'art. 9 comma 5, **ha inteso semplificare**, con una nuova interpretazione, **quanto disposto** dal comma 6 dell'art. 4-*bis* del Decreto Legislativo n° 181 del 2000, **in materia di comunicazioni di assunzioni ed adempimenti successivi**.

Tra le comunicazioni obbligatorie **si annoverano**, tra l'altro, **anche la comunicazione preventiva a carico del lavoratore** prevista dall'art. 8, L. 160/88, **in materia di cassa integrazione** che, al comma 4 dispone che **il lavoratore che svolga attività** di lavoro autonomo o subordinato **durante il periodo di integrazione** salariale, **non ha diritto al trattamento** per le giornate di lavoro effettuate; ed al successivo comma 5 dispone, altresì, che **il lavoratore decade** dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto **a dare (preventiva) comunicazione** alla sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

Analoga decadenza dai trattamenti e dalle indennità è prevista **in materia di mobilità**, ex art. 9, comma 1, lett. d) L. 223/91 per i lavoratori che non abbiano provveduto a dare alla competente sede Inps **comunicazione (successiva) entro cinque giorni dall'assunzione**.

Orbene, precisa il Messaggio dell'Istituto N.15079 del 25/9/2013, **nelle predette fattispecie**, qualora sia presentata **la comunicazione** preventiva obbligatoria da parte **del datore di lavoro**, essa deve essere **considerata equipollente** alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore.

Pertanto, in presenza di detta comunicazione datoriale, verificabile dall'Istituto tramite la **procedura UNILAV**, non deve procedersi alla declaratoria di decadenza dal diritto all'integrazione salariale, ovvero dal diritto all'indennità di mobilità, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare all'Inps la corrispondente propria comunicazione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8, comma 5, L. 160/88 (comunicazione preventiva) e dell'art. 9, comma 1, lett. d) L. n. 223/1991 (comunicazione successiva).

In tali casi, verificata la **rioccupazione** dal sistema **UNILAV**, **l'Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale** (o erogarne la parte spettante in base alle disposizioni di cui alla circ. 130/2010). **Medesima sospensione**, ai sensi dell'art. 8, comma 6 e 7 L. n. 223/1991, dovrà essere effettuata **per l'indennità di mobilità** in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale mentre, in caso di **rioccupazione a tempo indeterminato, l'indennità di mobilità**, come è noto, **non dovrà essere più erogata dalla data di assunzione**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN